

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BARICELLA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Prot. 13282 del 16/10/2022

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: Disciplinare incarico professionale di lavoro artistico autonomo

Nell'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 16 (sedici) del mese di Ottobre nella sede Municipale del Comune di Baricella, sita in via Roma 76, Baricella (BO), tra:

1) Il Comune di Baricella, rappresentato dalla Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi demografici e URP – Cultura dell'ente, dott.ssa Silvia Capuzzo nata a _____, la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Baricella e

2) Stefano Scalzi, direttore artistico della Fantomatik Orchestra nato a _____
-C.F.:

PREMESSO

- Quanto previsto dall'art. 7 del DLgs n° 165 del 30/03/2001 e s.m.i., in particolare al comma 6 per incarichi presso Pubbliche Amministrazioni;

- Che con deliberazione n. 82 del 21.09.2022 conservata agli atti, tra gli altri adempimenti si approvava il programma dell'evento e con determina n. del 3.10.2022 si conferiva l'incarico di cui alla presente scrittura privata;

- Tra le parti come sopra costituite con la presente scrittura privata non autenticata,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

– Il Comune di Baricella, come sopra rappresentato, affida al sig. _____, che accetta l'incarico occasionale di lavoro autonomo in regime di prestazione professionale per l'attività straordinaria e temporanea programmata per il giorno 16 Ottobre 2022 nell'ambito della fiera del Comune di Baricella c.d. Fire di Sdazz 2022 secondo le modalità ed i termini di seguito convenuti:

ART. 2

– L'incaricato, nello svolgimento di cui al presente incarico professionale di natura artistica, si avvarrà di risorse e mezzi propri, in piena autonomia organizzativa. L'incarico verrà svolto lungo le vie e nelle piazze del Comune di Baricella all'interno dell'area mercatale individuata con apposita delibera di G.C. n. 81 del 21/09/2022;

- La prestazione artistica si svolgerà nella giornata del 16 Ottobre 2022 dalle ore 11:00 alle ore 20:00 e consiste in 3 esibizioni musicali della c.d. "Fantomatik Orchestra" da svolgere nell'arco della giornata in tre uscite diverse, di cui una la mattina e due il pomeriggio, con orario da concordare con l'amministrazione.

ART. 3

- L'incaricato, tenuto ad osservare il segreto professionale, è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. Lo stesso, pertanto, non intende, in alcun modo, instaurare con l'ente committente rapporto implicante vincolo di subordinazione, ma viceversa, il rapporto è inquadrabile nelle disposizioni di cui all' art. 2222 del

Codice Civile.

- Le attività inerenti il presente incarico dovranno essere espletate nel pieno rispetto della legge, della normativa di settore, nonché delle specifiche indicazioni fornite. - L'incaricato dovrà svolgere la prestazione in stretta collaborazione e accordo con il personale del Comune committente.

- L'incaricato, nello svolgimento del presente incarico, si avvarrà di risorse e mezzi propri.

ART. 4

- A fronte delle prestazioni di cui agli artt. precedenti, verrà corrisposto un compenso di € 1750,00 (millesettecentocinquanta,00) netti + IVA 10% per la parte a carico dell'Amministrazione, per una spesa complessiva a carico dell'Ente di € 1925,00 (millenovecentoventicinque,00) onnicomprensivi che sarà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento di fattura o modulo per la liquidazione del compenso occasionale emesso una volta terminate le prestazioni oggetto dell'incarico. Il corrispettivo per l'attività lavorativa è stato stabilito sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell'impegno richiesto. Il compenso sarà corrisposto dal Committente in unica rata ad avvenuta esecuzione dell'attività e previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione.

- Il compenso indicato è da considerarsi comprensivo delle spese di qualsiasi natura che l'incaricato dovesse sostenere per l'espletamento della prestazione, nonché di ogni contributo fiscale e previdenziale, imposta e tassa dovuti dall'incaricato in virtù delle norme vigenti in materia. È esclusa qualsiasi ulteriore pretesa da parte dell'incaricato eccedente l'importo concordato nel presente accordo.

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/ 2010, l'incaricato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 5

- L'amministrazione non è tenuta a rimborsare eventuali spese sostenute per l'incarico in oggetto ed è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dall'incaricato a persone e/o cose in corso di contratto. L'incaricato dovrà obbligatoriamente adeguarsi alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro nei modi e termini previsti dalla normativa vigente;

ART. 6

- In caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di risoluzione per inadempimento si applicano gli artt. 1453, 1463 e 1464 del Codice Civile. La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto, impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni, senza che l'incaricato possa pretendere compensi o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

- Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato del Committente anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili all' incaricato

nell'esecuzione dell'attività in oggetto al presente atto. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Committente per il risarcimento di eventuali danni.

- Ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere in caso di impossibilità di realizzazione della prestazione, per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili e debitamente motivati e documentati. Le parti non saranno inoltre responsabili nel caso di mancata realizzazione della prestazione per cause di forza maggiore e, nel caso, saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente atto. Nello specifico si rimanda all'Allegato 1 al presente contratto, che ne è parte integrante sostanziale.

ART. 7

- Il Committente si riserva il diritto di revocare, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex artt. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo restando la corresponsione del compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

- L'incaricato può recedere solamente per giusta causa previo congruo preavviso scritto. Il Committente si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere il compenso maturato senza ulteriori oneri, con riferimento al risultato utile derivato al Committente stesso. In ogni caso, l'eventuale recesso dell'incaricato dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Committente.

ART. 8

- Per ogni controversia derivante o connessa al presente incarico, qualora il

tentativo di conciliazione non dovesse sortire effetti positivi, sarà competente il Foro di Bologna;

ART. 9

- Il presente contratto non dà diritto ad indennità di fine rapporto, in quanto da esso non sorge rapporto di subordinazione alcuna e ciò ai sensi dell'art.13 della legge 23.12.1922 n.498.

- Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art.10 della tabella parte II del T.U.I.R. -approvato con D.P.R. 26.4.86 n.131 ed esente da bollo, a norma dell'art.25 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.72 n.642, testo attuale.

- Per quanto non contemplato le parti si rimettono alle norme di legge, regolamenti ed usi locali. Il presente contratto è vincolante per il contraente fin dalla data della sua stipula, così come pure per il Comune, in quanto immediatamente eseguibile;

ART. 10

– L'incaricato dichiara:

- di aver preso piena conoscenza del contenuto della determina n. 330 del 7.10.2022 riguardante il presente incarico;

- di non essere dipendente di altra Pubblica Amministrazione. In altro caso sarebbe necessario farsi rilasciare autorizzazione all'incarico, tranne che per i casi di cui all' art. 53 c. 6 del DLgs 165/01 e s.m.i..

- di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

- di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di

conflitto di interesse con il Committente anche con riferimento alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Baricella, per quanto applicabile, con riguardo al presente atto e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

ART. 11

- A seguito della pubblicazione della determinazione di affidamento secondo modi e tempi previsti ex lege, l'incarico de quo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare fino al 16 ottobre 2022 (compreso).

ART 12

- L'incaricato ai sensi e per gli effetti previsti dall'art 3 comma 3 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", dà atto di aver preso conoscenza del Codice di Comportamento del Comune di Baricella (rinvenibile anche sul sito web www.comune.baricella.bo.it nella sezione Amministrazione Trasparente → Disposizioni generali → Atti generali), consapevole che, in caso di accertate gravi violazioni di obblighi derivanti dal codice stesso può determinarsi la decadenza o la risoluzione del rapporto.

ART. 13

- Ai sensi della vigente normativa, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati relativi all'incaricato, nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto.

ART. 14

- Fanno carico all'Incaricato le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso, in

applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.04.86 n. 131.


ART. 15

- Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenuti nel libro IV, titolo II, capo XV del Codice Civile.

Baricella,

16.10.2022

Stefano Scalzi



Silvia Capuzzo

Firmato digitalmente da: Silvia Capuzzo
Data: 16/10/2022 11:15:44